

SETTORE SVILUPPO E QUALITA' DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE

SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - FOTOVOLTAICO

A seguito delle numerose disposizioni che regolamentano i titoli abilitativi e la competenza in materia soprattutto di realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, si ritiene opportuno riepilogare la normativa vigente e descrivere il quadro di competenza da essa derivante.

La disciplina della materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è definita in via principale dall'art.12 del D.Lgs n°387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia", alla quale hanno fatto seguito il D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il D.Lgs 03.03.2011 n°28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", e i seguenti ultimi provvedimenti regionali:

- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea regionale Marche n°13 del 30.09.2010 e relativi allegati I e II recante "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 agosto 2010, n.12";
- Deliberazione di Giunta regionale n°1756 del 06.12.2010 recante "Deliberazione amministrativa assemblea legislativa regionale n.13 del 30.9.2010 - Approvazione delle interpretazioni tecnico-amministrative.";
- Deliberazione di Giunta regionale n°255 del 08.03.2011 recante "DM 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo economico – Recepimento linee guida nazionali per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energie elettrica alimentati da fonti rinnovabili".

Tenendo conto delle disposizioni legislative sopra richiamate, le procedure in vigore per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico risultano essere le seguenti.

1. Autorizzazione Unica (AU) - art.12 del D.Lgs n°387/2003 e ss.mm.ii.
2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - art.6 del D.Lgs n°28/2011 – Rif.to punti 12.2 del D.M. 10.09.2010 (Linee Guida)
3. Comunicazione di Inizio Attività Libera (CIAL) - art.6 D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii. – Rif.to punti 11.9 e 12.1 del D.M. 10.09.2010 (Linee Guida)

1. AUTORIZZAZIONE (AU) (competenza della Provincia)

La procedura dell'Autorizzazione Unica (AU) è regolata secondo quanto disposto dal D.Lgs 29.12.2003 n°387 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs 03.03.2011 n°28 che prevede una conclusione del procedimento in 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi i tempi previsti da specifiche leggi di settore, a seguito dell'acquisizione dei pareri di tutte le Amministrazioni coinvolte, a qualsiasi titolo, nell'autorizzazione stessa.

Ai sensi del D.Lgs n°387/2003, l'autorizzazione relativa alla "Costruzione ed all'esercizio" di impianti di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato nei termini ivi previsti, costituisce in taluni casi anche dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

Il procedimento dovrà concludersi con un unico provvedimento autorizzativo comprendente tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari al fine di costruire l'impianto.

Come espressamente indicato al paragrafo 10.1 del D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", in tutti i casi per cui non sussistono le condizioni di applicazione della semplice COMUNICAZIONE o della PAS, sarà necessario avviare il PROCEDIMENTO UNICO così come normato dall'art.12 del D.Lgs 29.12.2003 n°387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia".

Nei paragrafi 13 e 14 delle Linee Guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10 settembre 2010, sono definiti i contenuti minimi dell'istanza di Autorizzazione Unica nonché le modalità per l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico.

Ai sensi del D.Lgs n°112/1998 ed in attuazione della direttiva 2001/77/CE, recepiti dalla Regione Marche tramite Legge regionale n°10/1999, è delegata alla Provincia l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica al di fuori della competenza statale.

2. PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) (competenza del Comune)

Ai sensi del paragrafo 12.2 delle Linee Guida/2010, possono essere installati i seguenti impianti, non ricadenti fra quelli assoggettabili a semplice comunicazione, previa presentazione al Comune, del modello debitamente compilato della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS introdotta dal D.Lgs n°28/2011), predisposto dallo Sportello dell'Edilizia (scaricare il file corrispondente):

- a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 delle Linee Guida/2010, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - i. moduli fotovoltaici collocati sugli edifici
 - ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

- b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui ai paragrafi 12.1 e 12.2 lettera a) delle Linee Guida/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al D.Lgs n°387/2003, come introdotta dall'art.2, comma 161, della L. n°244/2007 (max 20 kW).

Per gli impianti a terra che generino una potenza superiore a 3 kW fino a 20 kW, è necessario verificare se l'area su cui lo stesso sarà installato, sia un'area idonea secondo la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale Marche n°13 del 30.09.2010 e relativi allegati I e II.

Procedimento

Ai sensi dell'art.6 commi 2-3-4-5-6-7-8 del D.Lgs n°28/2011, l'interessato proprietario o chi abbia la disponibilità dell'immobile presenta al Comune, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

Qualora un intervento soggetto a PAS comporti l'ottenimento di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse devono essere acquisite ed allegate alla PAS, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza, ai sensi del paragrafo 11.2 delle Linee Guida/2010.

Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'art.20 della legge 7 agosto 1990, n°241, e gli atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore per l'applicazione del comma 5 dell'art.6 del D.Lgs n°28/2011.

E' obbligatorio allegare alla PAS la seguente documentazione:

- Elaborati progettuali completi al fine di definire esaurientemente l'opera, redatti da tecnico abilitato
- Relazione tecnica illustrativa
- Progetto dell'impianto fotovoltaico
- Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete
- Documentazione di proprietà o autocertificazione/attestazione titolo ad intervenire
- Documentazione fotografica
- Documentazione obbligatoria di cui al D.Lgs n°81/08 e ss.mm.ii. (Notifica preliminare e/o Dichiarazione verifica idoneità dell'Impresa)
- Planimetria della zona e/o stralcio del P.R.G. con individuato l'immobile interessato dall'intervento
- Estratto di mappa catastale con l'individuazione dell'immobile nel solo caso in cui l'installazione dell'impianto sia prevista a terra (OBBLIGATORIA per gli impianti a terra)
- Originale dell'attestazione di versamento di € 60,00 sul C.C.P. n°14045637 intestato al Comune di San Benedetto del Tronto - Servizio di Tesoreria - a titolo di diritti di segreteria
- Altri eventuali documenti elencati nel modello della PAS

Decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della PAS, laddove non ci siano comunicazioni del Comune, si forma il silenzio-assenso e l'interessato può procedere ai lavori.

L'intervento si deve completare entro 3 anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.

La realizzazione dell'eventuale parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova PAS.

L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

Al termine dei lavori occorre presentare un certificato di collaudo finale da parte del progettista o di un tecnico abilitato con il quale si attesti la conformità dell'opera al progetto presentato con la PAS, nonché la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

3. COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' LIBERA (CIAL) (competenza del Comune)

Sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 recante "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", dal D.Lgs 03.03.2011 n°28 recante "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*" e dal D.Lgs 30/05/2008 n°115 recante "*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*", gli interventi sotto elencati vengono considerati di edilizia libera e possono essere realizzati dall'interessato, previa presentazione al Comune, del modello debitamente compilato della Comunicazione di Inizio di Attività Edilizia Libera, predisposto dallo Sportello dell'Edilizia. Al riguardo, scaricare il file del modello corrispondente alla tipologia di intervento previsto: straordinaria manutenzione di cui alla lettera a) ovvero lettera d) dell'art.6 del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii..

Procedimento

Ai sensi dei paragrafi 11.9 e 12.1 delle Linee Guida/2010, possono essere installati, previa presentazione della Comunicazione di Inizio Attività edilizia Libera (CIAL), i seguenti impianti fotovoltaici di cui all'art.6, comma 2, lettere a) e d) del D.P.R. n°380/2001:

- a) Impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.Lgs 30.05.2008 n°115):
 - i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
 - iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art.11, comma 3, del decreto legislativo n°115/2008.
- b) Impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera d) del D.P.R. n°380/2001):
 - i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
 - ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
 - iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n°1444.

Nei casi di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art.6, comma 2 lettere a) e d), del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii., ossia nei casi di interventi di manutenzione straordinaria e nel caso di installazione di pannelli solari fotovoltaici, a servizio degli edifici o sulle loro pertinenze, da realizzare al di fuori dei Centri storici (zone "A" del D.M.1444/68), alla Comunicazione si allegano le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.

Limitatamente agli interventi di straordinaria manutenzione di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, devono essere trasmessi i dati identificativi dell'Impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dell'impianto e allegare una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'Impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo (Permesso di Costruire).

4. VARIANTI agli impianti fotovoltaici esistenti

Sono soggette a PAS, ai sensi del paragrafo 11.5 delle Linee Guida/2010, le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici esistenti che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche delle apparecchiature, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi e delle opere connesse.

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE LA TABELLA SEMPLIFICATIVA (ALLEGATO A) E LA VISTA ASSONOMETRICA (ALLEGATO B) PER UN IMMEDIATO RISCONTRO CIRCA IL REGIME AUTORIZZATORIO DI RIFERIMENTO A SECONDA DELLA TIPOLOGIA E DELLA POTENZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DELLA LOCALIZZAZIONE, DEL TITOLO ABILITATIVO E DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.